



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

CEFIN
Centro Studi Banca e Finanza

ISSN 2282-8168

CEFIN Working Papers No 104

**Beni (e servizi) comuni della conoscenza:
modelli associativi per la gestione collettiva di diritti
di proprietà intellettuale**

by Giacomo Bosi

May 2026

BENI (E SERVIZI) COMUNI DELLA CONOSCENZA: MODELLI ASSOCIATIVI PER LA GESTIONE COLLETTIVA DI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

10 maggio 2026

ABSTRACT: La collettivizzazione della gestione di diritti di autori di opere dell'ingegno accomuna esperienze differenti di titolarità proprietarie intellettuali: le strutture di coordinamento *hub&spoke*, sui fronti del trasferimento tecnologico e di *research&development*; i *framework* normativi costituenti *patent pools*, nella tutela brevettuale; le *collecting societies* di diritti d'autore e connessi sulle opere creative, nei versanti del *copyright*; i *data trusts*, in contesti di utilizzazione individuale e amministrazione congiunta e condivisa di *big data* (tanto personali, quanto professionali). In ogni frangente ricorrono tipicità proprie dei «beni comuni della conoscenza», ed espressioni regolative intese a dissolvere *anticommons*, con soluzioni di *coopetition*, secondo modelli intenzionalmente «ibridi». In questo contributo se ne indagano, perciò, i paradigmi, le forme di *governance*, e le *rationes* (cooperative e redistributive); constatando, tuttavia, come in nessun caso sia formalmente enucleato un bene comune. Eppure, in ciascun ambito esaminato emergono corrispondenze con direttrici derivate dalle tesi regolative di Elinor Ostrom (adatte anche ad ambiti corporativi in conduzione di attività lucrative). Tale approccio è altresì affine a una sistematica di diritto dell'economia secondo la quale uno statuto generale delle imprese esercenti attività sostenibili sia dettagliato da statuti giuridici particolari ispirati a una regolazione «per principi», plasmata sulle forme oggettive delle attività piuttosto che, invece, su connotazioni soggettive.

PAROLE CHIAVE: Beni comuni, società di gestione collettiva dei diritti d'autore, *data trusts*, *copyright trusts*, *patent trusts*, *tragedy of the anticommons*, fondi mutualistici, consorzio misto, mutualità esterna, mutualità di sistema, *non-moral goods*, diritto promozionale. JEL CLASSIFICATION: K21, K22, L31, L32.

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Modelli contrattuali e fiduciari. – 3. Modelli collettivi e cooperativi. – 4. Modelli organizzativi e comunitari. – 5. Conclusione.

1. *Premessa* – La collettivizzazione della gestione dei diritti ascrivibili ad autori di opere dell'ingegno accomuna fronti differenti, comunque relativi alla titolarità di proprietà intellettuali: le strutture di coordinamento *hub&spoke*, in punto di *research&development* e di trasferimento tecnologico; i *framework* normativi costituenti *patent pools*, nei bacini di tutela brevettuale; le *collecting societies* di diritti d'autore e connessi sulle opere creative, sui versanti di *copyright*; i *data trusts*, in contesti di utilizzazione individuale e di amministrazione congiunta e condivisa di *big data* sia personali, sia professionali.

Il modello c.d. «*hub&spoke*», prediletto per organizzare e per gestire attività di trasferimento tecnologico, si appunta perlopiù a un prototipo consortile, «forzato» nei suoi tratti tipici in misura necessaria per forgiare una forma di consorzio invalso nell'uso come *misto*. D'altra parte, nell'alveo regolativo costituito dalla direttiva sulle società di gestione collettiva dei diritti autoriali, il modello «*collecting*» presenta rigidità persino più numerose, *ivi* imponendosi a paradigmi privatistici di piegarsi a indicazioni autoritative di matrice eurounitaria. Il prototipo degli organismi di gestione di *patent pools*, infine, presenta particolarità uniche, sì, e(p)pure affinità. L'iper-legificazione, comune ad esperienze del genere – non già a tutte: altrove emergendo *trend* di segno opposto – porta, talora, a paradossi distorsivi; ma rilevano, altresì, assonanze funzionali e strutturali (oltre a talune differenze): nei tre frangenti ricorrono, infatti, tipicità ontologiche e normative proprie dei beni comuni della conoscenza, ed espressioni regolative intese a dissolvere *anticommons*, con soluzioni di *coopetition*, secondo modelli intenzionalmente ibridi. Serve, dunque, indagarne i paradigmi, le forme di *governance*, e le *rationes* (cooperativa; o redistributiva): in nessun caso, in effetti, il bene comune viene legislativamente avallato, né perciò i modelli sono tipizzati.

Se il bene comune venga inquadrato alla stregua di proprietà collettiva, la curatela può intendersi dovere proprietario, secondo le regole di diritto comune. Viceversa, come da modello *collecting*, può dettarsi una regolazione in forme di diritto speciale. Sono, tuttavia, tuttora diverse e alternative le tesi giudicate preferibili dalla migliore dottrina – ma solo la prima, d'altronde, annovera riscontri su piani altresì empirici. Da un lato, il rimettersi (unicamente) alle regole di diritto societario, con la preferenza per forme di *governance* mutualistiche e consortili; da lato differente il distinguere discipline riguardo al patrimonio del gestore, per un primo verso, e al patrimonio dei titolari di diritti gestiti collettivamente, per un secondo: sotto quest'ultimo profilo assecondandosi il paradigma originariamente implementato, nell'ordinamento domestico, dai moduli organizzativi adottati dai fondi mutualistici per la promozione e per lo sviluppo del movimento cooperativo italiano.

In ogni frangente emergono corrispondenze con le tesi di Elinor Ostrom (adattabili a versanti anche societari, quando siano condotte attività [persino] lucrative). E tale approccio è ancora più latamente affine a una sistematica giuridica giusta la quale lo statuto generale delle imprese esercenti attività sostenibili sia dettagliato da statuti particolari, che riproducano una regolazione «per principi», plasmata sulle forme oggettive delle attività, e non già sulle connotazioni soggettive degli operatori. Qualsivoglia ente di intermediazione, al quale s'affidi la gestione di diritti della proprietà intellettuale, può dirsi perseguire obiettivi comuni, dalle fattezze naturalmente omogenee. Annoverarli sommariamente consente di tratteggiare

un'azione di amministrazione e di promozione di interessi individuali esprimibile in forme numerose, quali ad esempio la rappresentanza dei medesimi entro dati versanti d'attività interimpresoriale, il contestuale affrancamento commerciale dalle interferenze concorrenziali di competitori contigui, il loro ripristino e ristoro economico in ipotesi di eventuale altrui sfruttamento abusivo, la canalizzazione di tali interessi specifici entro più corposi fasci di utilità dei quali – in modi diversi – la collettività (sia essa intesa in termini assoluti ovvero relativi) possa beneficiare più di quanto avvenga spontaneamente.

Fini di tal sorta sono appannaggio degli intermediari citati, costituiti e regolati secondo modelli privatistici contrattuali o corporativi, salve le ipotesi eccezionali in cui s'adottino paradigmi pubblicistici. Tra i modelli contrattuali, e più in generale nel novero dei modelli di fonte negoziale privata, sogliono ricomprendersi le fattispecie riconducibili a *trusts* di diversa natura; così come all'insieme dei modelli corporativi si riconducono anche fattispecie funzionalmente mutualistiche. Nella cerchia dei *trusts*, in particolare, i *data trusts* – come d'altronde vale per la fascia più larga di queste fattispecie fiduciarie – rinvergono le proprie specificità fisionomiche e funzionali in tre fattori costitutivi: un'amministrazione indipendente, di natura fiduciaria; presidi processuali rimediali a tutela dello svolgimento di una gestione imparziale, prudente, trasparente e fedele; una struttura aperta e incentivante la progressiva associazione di nuovi titolari, al fine di incrementare il potere contrattuale della gestione collettiva a fronte di posizioni individuali di titolari che, altrimenti, risulterebbero soccombenti.

Posto che questa scansione tipologica è oggi accolta nell'uso tassonomico avallato dalla dottrina maggioritaria, andrà pertanto valutato se possa ugualmente accettarsi la comprensione, all'interno di un novero pubblicistico, delle fattispecie benicomunitarie cui si sono compiuti cenni iniziali. La tripartizione così costituita sarà, proprio perciò, oggetto delle analisi che svilupperemo via via, e in quest'ordine (dapprima, nel secondo paragrafo; quindi, rispettivamente, nei due successivi).

A chiarimento ulteriore, è bene premettere perché si creda che i modelli negoziali, fiduciarie, e societarie discussi (in particolare) nei paragrafi iniziali, possano evolvere nel paradigma che si illustra da ultimo. Qualunque gestione collettiva di diritti di proprietà intellettuale, infatti, pone questioni di «ordine pubblico» letteralmente incontenibili dalle maglie privatistiche delle forme giuridiche perlopiù utilizzate nei frangenti cognitivi che interpelliamo successivamente. In ogni contesto emergano criticità regolative riconducibili non solo, né tanto, alle soluzioni esperibili per ascrivere in capo a un ente unitario – che funga altresì da intermediario tra una molteplicità di parti, al crocevia di interessi pubblici e privati – l'amministrazione di prerogative individuali, quanto alla più radicale idoneità della forma giuridica prescelta a coordinare risorse condivise il cui valore congiunto non sia riducibile alla mera aggregazione delle istanze dei partecipanti. Il problema dei beni comuni della conoscenza va, cioè, interpretato in termini di conformazione organizzativa a fasci d'utilità di plurime nature, attinente al se un *common* cognitivo si avvantaggi (o meno) di soggettività giuridiche inedite, ulteriori alle esistenti.

Se solo si convenga su questa conclusione parziale occorrerà, infine, domandarsi in che modo l'ordinamento consenta di massimizzare l'utilità comune nella combinazione tra una struttura soggettiva (ovvero un ente comunque organizzato), un complesso di beni, dati o diritti separato – o separabile – dal patrimonio proprio del gestore, e un assetto di governo in grado di impedire che il valore generato dal coordinamento collettivo sia appropriato in via esclusiva da chi amministra la compagine – o, entro la stessa, sia parte dotata di maggiore e prevalente forza contrattuale. La fisionomia associativa rileva, più che sul piano prettamente tipologico, in ragione della sua idoneità a integrare almeno tre versanti regolativi. Si tratta dei fronti relativi alla destinazione funzionale del patrimonio cognitivo comune, alla conformazione dell'«interesse» dello stesso intermediario, e a una distribuzione del potere decisionale che scongiuri esiti predatori; sicché essi, nel loro complesso intesi e disciplinati, possano essere conformati in modo tale da impedire che la gestione collettiva si risolva in tecniche di concentrazione del potere negoziale e – profilo persino più critico – di privatizzazione del *surplus* organizzativo.

2. *Modelli contrattuali e fiduciarie – I data trusts*, istituti di coordinamento tra soggetti titolari di dati e diritti di proprietà intellettuale, riconosciuti dall'ordinamento giuridico anglosassone, al presente sono oggetto di viva attenzione normativa al fine di garantirne l'interoperabilità con gli omologhi organismi di altri Stati (e famiglie giuridiche, di *civil law*)¹. Prevale una configurazione organizzativa assimilabile al *trust*; e tuttavia studi recenti non trascurano la possibilità che essi si informino, invece, in strutture *societarie* di gestione fiduciaria di dati: tanto da attingersi al modello *collecting* come a paradigma utilizzabile anche in questo contesto e, anzi, più proficuo e meglio performante della fattispecie tradizionale (oltre che, appunto, in grado di interconnettersi più naturalmente con la struttura normativa di fattispecie omologhe). Ancora, va ricordato come essi possano assumere, altresì, una fisionomia negoziale, assumendo la forma di contratti-quadro. Per parte nostra aggiungeremo una variante pubblicistica, sino ad ora solo evocata. Procediamo però con ordine, cominciando con il trattare di *trusts* in ambiti di tutela della proprietà intellettuale²: per cui rileva l'esperienza giapponese,

¹ AA.VV., *Data trusts: legal and governance considerations*, Pinsent Masons, Queen Mary University, BPE Solicitors, London, April 2019; ADA LOVELACE INSTITUTE, *Exploring legal mechanisms for data stewardship*, Working group final report, UK AI Council, London, March 2021; MOZILLA INSIGHTS PROJECT TEAM, VAN GEUNS, BRANDUSESCU, *Shifting Power Through Data Governance*, Mozilla (<https://perma.cc/4V5W-A4XT>), settembre 2020; DATA TRUST INITIATIVE, *Data Trusts: from theory to practice*, Working paper n. 1, 26 November 2020; ID., *Data Trusts: international perspectives on the development of data institutions*, Working paper n. 2, 28 January 2021; ID., *Developing a data trusts research agenda*, Working paper n. 3, 29 June 2021; MARINOTTI, *Data Types, Data Doubts & Data Trusts*, Maurer School of Law, Research Paper n. 478, 2022; LAU, PENNER, WONG, *The Basics of Private and Public Data Trust*, NUS Law Working Paper n. 19, 2019; STACHON, MÖLLER, GUGGENBERGER, TOMKZYK, *Understanding data trusts*, In progress conference paper, 16 aprile 2023.

² HAN, LEE, *A Study on Patent Trust System in Korea*, in *J. Int. Prop. Rights*, 21, 2016, 27-37; NGUYEN, DUONG, DINH, PHAM, TRUONG, *The impact of trust on intellectual property right protection: a cross-national study*, in *J. Ec. Dev.*, 26, 1, 2024, 67-80; AA.VV., *Legal Issues Concerning the Use of Trusts*

ivi il *trust* essendo costituibile per amministrare patrimoni brevettuali e la gestione collettiva di diritti autoriali; ma anche quelle cinese e coreana, ordinamenti in cui è persino più consolidata l'esperienza industrialistica del ricorso a *patent trusts*.

In *primis*, si presti attenzione alle fattezze di *trust* che si danno astrattamente e a quelle qui conferenti. Ossia, appunto, *patent trusts*, *copyright trusts*, e i citati *data trusts*. Nelle tre ipotesi varia la geometria del patto fiduciario, e si modifica, di conseguenza, il *management* dei diritti autoriali. Difatti, mentre in caso di *copyright* e *data trusts* il rapporto di gestione si stringe tra un singolo soggetto, o tra una molteplicità di soggetti, e una molteplicità di fruitori delle opere dell'ingegno, in caso di *patent trusts* il rapporto lega una controparte necessariamente individuale (ad esempio, ma come tipicamente avviene, il licenziatario del brevetto). L'esclusività dei diritti che siano assicurati al *trustee* di un *patent trust* è, dunque, tale da influenzare la stessa amministrazione del *trust*, dal momento che proprio questa caratteristica rende più delicata, ma potenzialmente più fruttuosa, la gestione collettiva di diritti di proprietà intellettuale per il tramite dei modelli contrattuali e organizzativi ora in parola. L'obiettivo di chi affina tali modelli, d'altronde, è quello di sopperire con una struttura di governo articolata a un punto tale che, però, nel nostro ordinamento il *trust* non è configurabile come autonomo soggetto di diritto, ossia quale ente dotato di personalità giuridica o di autonoma individualità normativa, bensì come un patrimonio destinato, a sua volta costituito da beni e da relazioni negoziali intestati al *trustee*, da gestire nell'interesse del beneficiario.

A ben vedere, peraltro, la figura del *trust* rende percepibile un profilo che si presenta, in forme e intensità differenti, in ogni modello di gestione collettiva di conoscenze: la necessità di distinguere il patrimonio del gestore dal complesso dei beni e dei diritti amministrati. Precisamente in questa distinzione si colloca il nucleo tecnico della tutela del *common*. Senza una simile differenziazione, infatti, l'aggregazione di diritti su beni immateriali si tradurrebbe esclusivamente nella dotazione di una leva negoziale in capo all'intermediario, con conseguente esposizione del valore sistemico rappresentato dalla modalità stessa del coordinamento a fenomeni di riappropriazione opportunistica. La rilevanza del *trust*, allora, non si esaurisce unicamente nella sua adattabilità a esigenze della circolazione transfrontaliera (su cui oltre) o nella flessibilità dell'assetto fiduciario, ma discende anche dal fatto che tale modulo mostra, in forma particolarmente nitida, tre elementi che una disciplina benicomunitaria può presidiare se enucleata come paradigma autonomo: la separazione patrimoniale, la finalizzazione della gestione, e l'assoggettamento dell'amministrazione a protocolli di controllo pubblicistico sul rispetto del programma di destinazione. Da questo punto di vista, insomma, il *trust* non si presenta solo come istituto utile in sé, ma come un laboratorio regolativo dal quale desumere criteri per la progettazione di modelli organizzativi più complessi.

Si valuti infatti, e in secondo luogo, quanto il *trust* generalmente inteso sia per più ragioni istituto acconcio a disciplina di modalità congiunte di amministrazione e condivisione dei frutti di opere dell'ingegno. Da un primo, e principale, punto di vista, si segnala come esso sia applicabile con limitati costi di transazione (normativa), quando sia necessario integrare discipline diverse per ordinamento di provenienza, nonché altrettanto differenti prassi commerciali. In casi siffatti, optare per la costituzione di un *trust* facilita la comprensione preliminare del tenore degli accordi che le parti siano chiamate ad accettare, e riduce sia tempi sia oneri di armonizzazione di diritto internazionale privato. La spendibilità transfrontaliera di questo istituto si lascia apprezzare, a sua volta, sotto molteplici profili; di carattere tanto gestionale, quanto finanziario. Dal punto di vista gestionale, risulta esattamente appropriato alla governance delle strutture di trasferimento tecnologico il poter scindere le figure del *trustee* e del *protector* del *trust*³, in modo tale che il guardiano assolva a funzioni di controllo e indirizzo dell'amministrazione del patrimonio brevettuale, declinando i vincoli del relativo «portafoglio» con riguardo e rispetto delle aspettative delle controparti coinvolte nella condivisione dei diritti e dei frutti delle opere dell'ingegno di cui si fruisca. Dal punto di vista finanziario, invece, sono comprovati i vantaggi che l'istituto riporta quale che sia il sistema di investimento del quale ci si avvalga; ricorrendosi a capitale di debito, o di rischio (c.d. *loan vs. equity investment models*)⁴.

Si vedano ancora, in terzo e ultimo luogo, le affinità e le diversità riconoscibili tra modelli rispettivamente contrattuali, organizzativi e societari che possono essere adottati per costituire *trusts* cui vengano conferiti diritti su opere dell'ingegno. Il modello contrattuale non presenta particolarità rispetto a qualsivoglia vincolo negoziale che obblighi la controparte, nei confronti del prestatore dei dati, a non utilizzarli per fini differenti rispetto a quelli funzionali a dare corso al rapporto. Essi sono, cioè, assimilabili a canonici accordi di riservatezza, contemplati dal diritto della proprietà intellettuale, e accostabili, altresì, ai contenuti secretati almeno nella misura in cui si conviene che la non strumentalità dell'uso si profila, anche ora, quale elemento che giustifica il riconoscimento di una condizione di protezione reale, e l'oggetto della medesima assurge a bene in senso giuridico; ancorché la natura sia personale, non commerciale, come invece in caso di tutela di *know-how*.

for Intellectual Property, IIP Bulletin, 2003; XU, SONG, *Research on Patent Trust Financial Mechanism*, in *Public Policy Administr. Research*, 8, 6, 2018, 25-35; WATANABE, *Issues relating to the Trust Business Act – 100 years since the enactment of the Japan's Trust Act and Trust Business Act*, Study on the Law of Trusts (12th Final Session), in *Trusts*, 2024, 18-38; TAMARUYA, *The Transformation of Japanese Trust Law and Practice: Historical Contexts and Future Challenges*, University of Tokyo Business Law Working Paper, n. 2021-E-02, 2021; ID., *Japanese Law and the Global Diffusion of Trust and Fiduciary Law*, in *Iowa Law Rev.*, 103, 2018, 2229-2261; LEE, *The irreducible core of trustee duties in East Asian Trusts*, in *Trusts & Trustees*, 4, 2021, 302-310; Sui *trusts* in genere si leggano da ultimi – per tutti, in seno a una letteratura amplissima – LUPOI, *Istituzioni del diritto dei trusts negli ordinamenti di origine e in Italia*, Wolters Kluwer, Milano, 2024; BUSANI, *Il trust. Istituzione, gestione, cessazione, tassazione, tecnica redazionale*, Wolters Kluwer, Milano, 2025.

³ DI CIOMMO, *Il trust in funzione di garanzia: profili civilistici*, in *Le garanzie speciali nei rapporti commerciali*, a cura di Granieri, Ubetazzi, Bologna, il Mulino, 2017, 157-207 (spec. 170-176)

⁴ Cfr. spec. XU, SONG, (nt. 2), 29-31.

Allo stesso modo che vale nei contesti industriali, peraltro, assecondando questo approccio si palesano limiti tipici di ogni modello del genere, giusto il quale il patto di segretezza sarebbe difendibile solo in ossequio a principi che regolino l'adempimento delle obbligazioni contrattuali, con rischi di iper-protezione del titolare se questi si accordi per vincolare le controparti al riserbo su informazioni non strettamente riservate, e diversamente disponibili; oltre ad essere carente sul piano protettivo verso le divulgazioni che siano effettuate da terzi rispetto alle parti negoziali. Rispetto a tale modello, come vedremo oltre, pare più funzionale un assetto procedurale che imponga ai titolari di dati di delimitare precisamente l'*infrastructural nexus* entro il quale rilevino le informazioni specifiche che siano rese oggetto di segreto. Detto approccio forse «coprirebbe» meno, se messo a confronto con teorie proprietarie, ma selezionerebbe meglio; e, per essere applicato in modo conforme alle prerogative di ognuno, servirebbe la supervisione di intermediari cognitivi come quelli che – assumiamo, qui – possano giocare un ruolo direttivo, e protettivo, nell'alveo di un modello (invece) pubblicistico. Il difetto più generale di questo modello, infatti, può ascrivere alla necessità, per calibrare la negoziazione di dati tra soggetti terzi e parti contraenti, d'indurre i primi ad aderire ai termini dell'accordo quadro, in condizioni in cui manchi un'«autorità» che filtri e autorizzi le adesioni secondo linee di *government* dei dati presidiate da a ciò deputate strutture di governance.

Il modello fiduciario incontra il limite per cui non in ogni ordinamento giuridico i dati sono ancora costituibili in *trusts* intesi in senso proprio. In più – carattere, invece, comune ovunque – esso può essere amministrato esclusivamente a vantaggio degli interessi dei beneficiari, e non altresì, in aggiunta a questi, in favore di interessi anche collettivi o pubblici. Per tale ragione emergono in particolare, da esperienze siffatte, istanze organizzative che vengono integrate in più ampie fattispecie di connotazione fiduciaria, intese a rendere esplicite le risposte regolative sui termini nei quali sarebbe possibile dare luogo a dinamiche competitive tra più *data trusts*, e prima ancora sul modo in cui ciascuno di essi potrebbe assumere poteri di negoziazione con terzi; nella consapevolezza, foriera però di altre incertezze, di doversi comunque distinguere le posizioni di fornitori e collettori di dati, ridurre le asimmetrie informative, e non assegnare ai secondi ruoli di *trustees*. Tra le soluzioni proposte si assume, proprio perciò, che sia i fornitori sia i collettori debbano essere resi parti integranti di una infrastruttura «amministrativa», purtuttavia privata, che affidi al vertice fiduciario la composizione delle rispettive istanze (ed eventualmente possa, come detto or ora, porsi al contempo quale contraente nei confronti di soggetti ed enti esterni). Una soluzione alternativa è prospettata sul fronte dell'intervento pubblico⁵ in declinazioni che diano luogo, o meno, anche alla costituzione di un «capitale comune»; nella forma di un bene, della stessa natura, redistribuibile da parte dello Stato.

Il difetto principale del modello fiduciario, specie in contesti di gestioni collettive, non andrebbe allora ricondotto, come pure è riportato, alla incomponibilità delle discipline dei *trusts* di ordinamenti diversi, né alle difficoltà di estenderne le funzioni alla tutela di interessi pubblici. Più precisamente, esso si ravvisa nel fatto che tale modello, se resti sprovvisto di un adeguato supporto organizzativo, tende a «personalizzare» eccessivamente le criticità comunque legate a vincoli fiduciari, ove invece la scala e la complessità delle operazioni richiedono di oggettivarli in regole di governance⁶. Per dirla altrimenti, quanto nel *trust* è affidato alla correttezza del *trustee*, al ruolo del *protector* e ai rimedi tipici della relazione fiduciaria, nei modelli più evoluti di gestione collettiva dovrebbe essere distribuito tra organi, procedure, classi di interessi, obblighi di trasparenza e presidi di *accountability*. Si tratterebbe, per così dire, di un passaggio dalla fiducia come relazione, alla fiducia come istituzione; evoluzione tanto più necessaria quanto più l'insieme dei beni e dei diritti amministrati tenda a funzionare non come semplice sommatoria di posizioni individuali, ma come infrastruttura cognitiva condivisa (il «bene comune», appunto), il cui valore dipenda eminentemente dalla neutralità delle regole organizzative che le governino⁷.

⁵ TARDIOLA, *Lo Stato committente nell'era delle piattaforme*, in *Rivista il Mulino*, 24 febbraio 2026.

⁶ Si tratta di profili su cui la letteratura, specie economica, abbonda di riflessioni dedicate soprattutto al novero delle fondazioni erogative, riguardo alle quali rilevano in misura particolare i problemi legati ai comportamenti opportunistici dei soggetti affidatari dei patrimoni destinati a uno scopo. Qui il modello di governo per organizzazione pare offrire garanzie maggiori, data la delicatezza dei profili attinenti al rispetto del vincolo dei bilanci, e le indicazioni si sono sovente espresse nel senso di consigliare, sulla scorta anche della più progredita esperienza fondazionale maturata in Paesi quali gli Stati Uniti, l'adozione di soluzioni regolative alternative rispetto a forme di governo per contratto. Questo, infatti, nella prassi si rivela difficile da definire nei suoi contenuti e costoso da implementare, dal momento che necessariamente deve esplicitare, in condizioni di asimmetria informativa, una serie ampia e variegata di decisioni che gli amministratori dell'impresa sono e saranno chiamati a prendere rispettando comunque i fini di pubblica utilità che il patrimonio intellettuale che gestiscono sia preordinato a perseguire. L'alternativa organizzativa consentirebbe invece di sostituire, a un rapporto di onerosa delega negoziale tra fondatore e decisore, un rapporto di agenzia tra un soggetto principale appuntato dal fondatore, che perlopiù si rinviene in un consiglio di amministrazione, e un più dinamico soggetto agente (manager del patrimonio intellettuale condiviso). La relazione tra fondatore e (nuovo) principale permanerebbe, ma non sarebbe condizionata dalle difficoltà connesse al monitoraggio delle decisioni cruciali. In altri termini, tale modello suggerisce di distribuire su due rapporti di delega il peso che conformemente al modello contrattuale grava su un'unica relazione. Più in generale, nell'alternativa tra modelli contrattuali e organizzativi, vale che allorchando il mercato di riferimento risulti anomalo in ragione di condizioni di asimmetria informativa tra gli agenti economici, può giovare un disegno istituzionale impostato basandosi sull'uso consapevole di un modello contrattuale, per sfruttare le dinamiche concorrenziali al fine specifico di stimolare la concorrenza tra operatori e, per effetto di ciò, favorire il più ampio ed efficiente disvelamento delle informazioni unilateralmente trattenute e impiegate. Sono diversi, invece, i casi in cui le asimmetrie non ricorrano tra operatori privati, ma si riconoscano in capo a soggetti «istituzionali» le cui funzioni risultino cruciali per il funzionamento del mercato medesimo. In tali frangenti si può ritenere che un modello organizzativo favorisca nel senso di premiare la regia e il coordinamento di – ed eventualmente anche tra – intermediari (e relativi soggetti apicali) adeguatamente qualificati, la cui competenza e imparzialità sia parametrata e monitorata in forme pubblicistiche.

⁷ Di particolare interesse per il contesto di attività di cui ci occupiamo sono le «fondazioni di partecipazione», costituibili per iniziativa di una pluralità di soggetti senza per questo assumere carattere associativo in senso proprio, e che integrano elementi personalistici e aziendali in un patrimonio a struttura aperta con destinazione a uno specifico scopo di pubblica utilità. L'interesse è giustificato in quanto tali fondazioni si prestano ad annettere – come i consorzi misti di cui si tratta oltre – soggetti sia pubblici sia privati, entro una compagine estesa nonché a formazione idealmente progressiva secondo un meccanismo associativo peculiare e tale per cui l'annessione avvenga quale successiva partecipazione di soggetti subentranti a contratto

Idealmente, comunque, se accolti dall'ordinamento i *data trusts* si candidano a ottenere almeno tre risultati positivi⁸: permettere una negoziazione unitaria dei diritti sui dati in nome di una collettività di titolari, da parte del *trustee*; aggregare in modo sicuro porzioni informative disaggregate ma di valore (sia morale, sia patrimoniale), e gestirne l'integrazione con non minori attenzione e rigore, da parte del *protector*; attrarre in *common pool* imprese/piattaforme, a loro volta collettrici di dati, in virtù della garanzia offerta dalla struttura di *government* informativo/cognitivo circa una gestione dei medesimi trasparente, uniforme e condivisa, con ulteriori ricadute premianti in punto della loro attrattività nei confronti di nuove fasce di clientela potenzialmente disposte a cedere le proprie informazioni. Tuttavia, le difficoltà nell'individuare i fattori comuni e specifici ai *data*, se non più precisamente contestualizzati, ostacola il metterne a fuoco le modalità giuridiche di «appropriazione» funzionali alla loro amministrazione; se questo avvenga ricorrendosi a *trusts* per così dire «tradizionali». Diverso è se le alternative siano espresse in forme «tipiche» di una gestione collettiva societaria; o ascritte a intermediari – affidatari della cura di un bene pubblico della conoscenza – enucleato, definito, circoscritto, e regolato (di conseguenza).

Prima di passare all'analisi di queste soluzioni, che si prospettino più praticabili, ci limitiamo a menzionare le ultime disponibili. In effetti non si tratta di astrazioni teoriche, bensì di esperienze apprezzate, ancorché non ancora consolidate al punto da incidere in misura sostanziale, specie strutturale, sugli assetti della proprietà intellettuale. Vi si includono sopra tutte – e si presentano così annoverandole per *imprinting* rispettivamente organizzativo, negoziale, cooperativo, societario – le attività di enti quali *information fiduciaries*⁹, *data collaboratives*¹⁰, *data cooperatives*¹¹, *community interest companies*¹². Come ribadiremo, soluzioni simili sono comunque adattabili anche a contesti nostrani, rassicurando le prospettive che si aprirebbero sviluppando forme affini alla mutualità cooperativa «di sistema», ontologicamente diversa rispetto alla mutualità «esterna» cui sono assimilabili, entro domini pertinenti alla proprietà intellettuale, le esperienze di *open access*. La prima può essere realizzata – si badi – persino in assenza di misure di sostegno a favore di soggetti «terzi»: quello che conta è che essa si profili come mutualità *strutturale*, tesa non tanto a massimizzare ricavi quanto a minimizzare costi organizzativi e transattivi; e non si riduca a mutualità *individuale*, ordinata a premiare i (soli) propri diretti contraenti.

3. *Modelli collettivi e cooperativi* – Come anticipato con riguardo alla parabola del «modello *collecting*»¹³, la tendenza a un'ipertrofia legislativa, che ha interessato quelle pratiche gestionali, ha paventato eccessi regolativi rischiosi anche per alcuni dei paradigmi illustrati nel paragrafo che s'è appena chiuso; eccessi e rischi tra i quali, peraltro, rilevano comunanze e differenze nei vari contesti applicativi. Il modello collettivo è così disciplinato da un diritto speciale di cui, proprio perciò, serve indagare paradigma, forme di *governance*, e *ratio* (cooperativa, ovvero redistributiva). *Trusts* e *collecting societies*, per un verso (informativo e autoriale), e *hubs* di trasferimento tecnologico e *patent pools*, per altro verso (industriale e brevettuale), rappresentano istituti che, sotto profili di analisi economica del diritto, condividono i medesimi postulati: sia strutturali, sia funzionali. Tra i primi si evidenzia, sopra tutti, il carattere aperto della forma associativa, concepita apposta per favorire il consolidamento di parti contraenti sui due versanti della negoziazione; sicché l'aumento dei membri della struttura di gestione collettiva accresca la richiesta di potenziali licenziatari, e questo fattore, a sua volta, incentivi i titolari ad annettersi¹⁴. Tra i secondi rientrano, da un lato, la riduzione dei costi di transazione e lo sfruttamento di economie di

stipulato di necessità da fondatori in senso proprio, soggetto a disciplina fondazionale. Si tratta, insomma, di istituzioni di diritto privato, sì, ma soggette a disciplina atipica – sorta di «ponte» tra quelle fondazionali e associative; come si riscontra soprattutto in ragione del carattere aperto (specie sul piano personalistico) della loro struttura – alle quali è riconosciuto il diritto di ottenere personalità giuridica al ricorrere di date condizioni (comunque compatibili con lo svolgimento di attività innovative). Atipica, nonché – riguardo al modello organizzativo – «neutra»: in quanto legittimante a perseguire qualsivogliano attività e scopi (purché non lucrativi: non diversamente da quanto si riscontra valere, appunto, nel prototipo consortile misto). L'atipicità della fattispecie garantisce, inoltre, la duttilità della struttura in rapporto allo scopo fondazionale (che sul piano della *governance* – in particolare nella distinzione tra organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo – si è frequentemente modellata sull'equivalente proprio delle fondazioni di origine bancaria). Al contempo essa permette di svincolare parzialmente l'attività della fondazione dal ruolo apicale dei fondatori – che tuttavia hanno diritto a partecipare alla gestione, in analogia con quanto dettato dalla disciplina delle associazioni – nonché di creare endo-strutture, dotate di autonomia organizzativa e gestionale (e condizionate unicamente dal rispetto delle finalità generali della fondazione); come d'altronde è opportuno, e quasi inevitabile fare, se l'attività sia di complessità analoga a quella di altre tipologie di intermediari cognitivi cui si fa riferimento nell'insieme di questo testo.

⁸ MARINOTTI, (nt. 1), 153.

⁹ MOZILLA INSIGHTS PROJECT TEAM, VAN GEUNS, BRANDUSESCU, *Shifting Power Through Data Governance*, (nt. 1).

¹⁰ DATA TRUST INITIATIVE, *Developing a data trusts research agenda*, (nt. 1).

¹¹ ADA LOVELACE INSTITUTE, *Exploring legal mechanisms for data stewardship*, (nt. 1).

¹² AA.VV., *Data trusts: legal and governance considerations*, (nt. 1).

¹³ DI GENOVA, *L'assetto delle società di gestione collettiva dei diritti d'autore e connessi al suo esercizio nel panorama europeo. Cenni ai modelli monopolistici ed al sistema italiano*, Digesto commerciale, XIII, Torino, Utet, 1996; MEO, *Gestione collettiva e mercato dei diritti d'autore*, Torino, Giappichelli, 2023; REMOTTI, *La gestione collettiva dei diritti d'autore e connessi. Conformazione dei mercati, modelli organizzativi, strutture contrattuali*, Milano, Giuffrè, 2024; RICCIO, *Copyright collecting societies e regole di concorrenza. Un'analisi comparatistica*, Torino, Giappichelli, 2012; RICCIO, CODIGLIONE, *Copyright collecting societies, monopolistic positions and competition in the EU single market*, in *Masaryk Un. J. Law Tech.*, 7-2, 2013, 287-302; RUGGIERO, *Il ruolo delle collective societies nella protezione del diritto d'autore: due casi a confronto*, in *Media Laws*, 2024, 250-258; SANSEVERINO, *La concorrenza nel mercato delle collecting societies*, in *Dir. ec.*, 3, 2022, 157-174; SARTI, *La categoria delle collecting societies soggette alla direttiva*, in *AIDA*, 2013, 3-47; SARTI, *Liberalizzazioni e gestione collettiva dei diritti di proprietà*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 2, 2014; SARTI, *Gestione collettiva e separazione patrimoniale del repertorio dei diritti d'autore e connessi*, in *Orizzonti del diritto commerciale*, 1, 2018; SARTI, *Collecting societies e potere monopolistico nell'analisi economica del diritto statunitense*, in *Giur. comm.*, I, 2020, 23-47; SARTI, *Gestione collettiva e modelli associativi*, in *Aa.Vv.*, *Gestione collettiva dell'offerta e della domanda di prodotti culturali*, a cura di Spada, Quaderni di AIDA, Quaderno No. 16, Milano, Giuffrè, 2006, 30-48.

¹⁴ MEO, (nt. 13), 53.

scala legati alla ricerca di titolari di diritti sulle opere dell'ingegno, specie nelle stesse ipotesi di richieste di licenze; d'altro lato, il contenimento dei rischi di tragedie di *anticommons*, per via della costituzione di «fasci» di diritti (di nuovo: tanto industriali, quanto autoriali) in luogo di una molteplicità di privative, foriera di condizioni di *gridlock* proprietario¹⁵, a fronte di un aumento dei costi dell'innovazione cognitiva – quale che sia, appunto, il frutto dell'ingegno che così venga realizzato – in conseguenza della proliferazione di diritti di esclusiva, su un medesimo prodotto o processo, tra loro complementari.

Da un lato, dunque, il modello *collecting* si lascia apprezzare sul piano organizzativo, ossia per la capacità di ridurre costi di transazione, sfruttare economie di scala e contrastare fenomeni di *anticommons*: non a caso si tratta dei pregi che spiegano economicamente genesi e diffusione delle gestioni aggregate. D'altro lato essi stessi non incidono sulla causa dell'ente che esercita tali mansioni, né sull'interesse che ne orienta l'amministrazione. Eppure è precisamente su questo terreno che dovrebbe misurarsi l'attitudine della struttura prescelta a fungere da centro di cura di un bene comune (della conoscenza), dal momento che né il solo vantaggio dei partecipanti, né la mera efficienza allocativa del sistema appaiono, considerati isolatamente, elementi sufficienti. Se il primo termine di riferimento rischia di ridurre l'ente a mero strumento di sommatoria e tutela di posizioni individuali, il secondo rischia invece di occultare il problema della legittimazione del potere organizzativo che viene esercitato su una massa di diritti, dati o repertori il cui valore è in larga misura relazionale.

Si può quindi ritenere che l'interesse dell'ente, in simili modelli, dovrebbe ricondursi, al contempo, alla valorizzazione delle prerogative dei singoli titolari e alla conservazione, riproduzione e accessibilità ordinata dell'infrastruttura collettiva che rende possibile tale valorizzazione (ossia, appunto, il bene comune della conoscenza). In una prospettiva siffatta, la causa dell'organizzazione di gestione collettiva non potrebbe essere definita in termini esclusivamente lucrativi, né essere interamente assorbita in uno scopo propriamente mutualistico. Il vantaggio dei partecipanti, essenziale, si realizzerebbe entro e per il tramite di una funzione ordinante che eccede il rapporto bilaterale tra ente e parti associate. In tal senso la struttura di gestione collettiva non si limita a prestare un servizio; essa costruisce e preserva le condizioni istituzionali che rendono praticabile l'uso coordinato di diritti su opere dell'ingegno altrimenti dispersi, confliggenti, ovvero sottoutilizzati.

Proprio per questo il modello *collecting* può essere avvicinato alla concettualizzazione di derivazione ostromiana che individua un *commons* nella stessa società – società anche di capitali – di amministrazione congiunta di diritti di proprietà intellettuale. Certo, rispetto a questo prototipo regolativo, nelle applicazioni di gestione collettiva si riscontrano differenze persino marcate. In particolare, la connotazione *multistakeholder* del modello *collecting* s'appoggia a forme di governance, e a misure di *government*, consolidate ma ritenute inefficaci per calibrare due esigenze: (a) evitare la parcellizzazione e la penalizzazione dei «contraenti» più deboli sul piano del limitato valore dei diritti su opere d'ingegno che essi assoggettano ad amministrazione congiunta; (b) contenere il potere di un gestore che approfitti della propria posizione di monopolista naturale, a fronte di omologhi enti competitori, in condizioni che non garantiscano un'adeguata supervisione pubblicistica.

Per entrambe le ragioni s'è pertanto suggerito di internalizzare funzioni di controllo nella struttura dell'intermediario. In effetti, l'appropriatezza di misure del genere può desumersi alla condizione che, come anticipavamo, ci si sia interrogati sulla *ratio* sottesa al modello regolativo: cooperativa o redistributiva. Solo la seconda ammette il perseguirsi finalità anche e in specie solidaristiche, e potrebbe tollerare il riconoscimento di ruoli direttivi pubblici; in ciò, peraltro, ponendosi in contrasto con un'impostazione liberalizzatrice (del mercato della gestione collettiva), e di privatistica «comunione» (dei beni e servizi condivisi dai partecipanti), quale emerge dalla normativa eurounitaria¹⁶. Tuttavia, va altresì rimarcato come, nel recepimento della medesima normativa, agli organismi di gestione collettiva si sia consentito di perseguire scopi non solo mutualistici, bensì consortili e lucrativi; e gli stessi organismi possono – eccezionalmente, ma di certo legittimamente – assumere forma giuridica pure fondazionale, e con ciò essere assoggettati a relativi controlli pubblici¹⁷. Così come non è escludibile che, entro la prima tipologia teleologica, siano annoverabili opzioni amministrative di carattere (appunto) redistributivo, laddove si convenga che il vantaggio collettivo perseguito dall'organismo possa essere espanso al punto da ricomprendervi il soddisfacimento di interessi «propri», in parallela compressione di interessi, e di diritti, dei partecipanti.

A ben vedere, allora, emergono contiguità con la parabola regolativa che interessa le attività cooperative, se si diano obiettivi conformi alla mutualità esterna, specie di sistema. In una prospettiva siffatta risulta limitante il concentrarsi sui termini – nel senso letterale dei «limiti» – della (re-)distribuzione operata dagli organismi a vantaggio degli associati, e sulle correlate conseguenze sulle misure di governance societaria adottabili per massimizzare tale vantaggio¹⁸. Dalla sola identificabilità tecnico-giuridica di un «sistema» può, infatti, desumersi la legittimità e l'utilità di un impegno mutualistico *strutturale*. Se questa si dia come condizione necessaria, essa non è, peraltro, sufficiente: ma purché non sia disattesa la *ratio* liberalizzatrice del mercato delle gestioni collettive, non si vedono ostacoli dirimenti al modularsi discrezionalmente opzioni amministrative finalizzate a incrementarne forme di efficienza anche allocative e redistributive; in questo modo realizzandosi una forma di mutualità cooperativa – propria della direttiva *collecting*, e non dismessa in sede di attuazione.

¹⁵ AOKI, SCHIFF, *Promoting Access to Intellectual Property: Patent Pools, Copyright Collectives and Clearinghouses*, SSRN – Social Sciences Research Network (<http://ssrn.com/abstract=976852>), 2007; MERGES, *Contracting into Liability Rules: Intellectual Property Rights and Collective Rights Organizations*, in *Cal. L. Rev.*, 84, 5, 1996, 1293-1393.

¹⁶ REMOTTI, (nt. 13), 165.

¹⁷ MEO, (nt. 13), 210.

¹⁸ SARTI, *Il D. Lgs. n. 35/2017 di attuazione della direttiva collecting: accesso al mercato, controlli e governance*, in *NLCC*, n. 6, 2017, 1165-1170.

Il *continuum* tra l'interesse cooperativo (degli associati) e il fine mutualistico (dell'organismo) si connetterebbe, così, al sistema (di fruizione d'opere collettive): se solo la struttura di intermediazione desse corrispondenza a interessi diffusi sui tre piani, mediando e assegnando priorità alle rispettive istanze, laddove l'interesse «del sistema» non dovrebbe essere ricondotto univocamente ad ambizioni economiche dei contraenti o alla categoria cui appartengano, né valutato in misura di vantaggio differenziale conseguibile come diretto effetto di una gestione (collettiva) di servizio. Bensì – lo dovrebbe – come vantaggio diffuso, conseguente al citato «impegno» (preso dai consociati), avente a oggetto il mutualizzare istanze economiche di sistema, in forma di soluzioni organizzative strutturali. La proporzionalità del medesimo impegno, e delle relative aspettative di guadagno, andrebbe dunque misurata sino ai margini di vantaggio «del» sistema, non solo in termini di aumento di rendimenti di scala e abbassamento di costi di gestione; come può farsi avvalendosi di una cornice regolativa che sussuma le opzioni, volte a tanto, agli atti *di* organizzazione, anziché ad atti *dell'*organizzazione (di gestione collettiva).

Il concetto di mutualità di sistema aiuta, insomma, a mettere in (diversa ma utile) prospettiva fenomeni che ricorrono nel contesto in esame, essa non coincidendo con la mutualità intesa come vantaggio diretto e immediato derivante dallo scambio tra ente e partecipante, né esaurendosi in una mutualità esterna, orientata a produrre effetti benefici in favore di terzi o della collettività in senso lato. La mutualità di sistema, invece, individua lo scenario atto a conseguire un'utilità mediata che si esprime in un assetto organizzativo capace di stabilizzare il coordinamento tra posizioni eterogenee, ridurre asimmetrie di potere, abbattere costi di accesso e di negoziazione, e preservare il valore comune delle risorse cognitive amministrative¹⁹. Proprio perché strutturale, com'è nei termini riferiti, essa andrebbe apprezzata non tanto in relazione al differenziale economico immediatamente conseguibile dalle parti coinvolte, quanto per la capacità dell'intermediario di impedire che il coordinamento collettivo sia svuotato da fenomeni di cattura dell'ente o da comportamenti opportunistici.

In altre parole, in quest'ottica il vantaggio mutualistico non coincide con il solo riparto del *surplus* organizzativo, ma investe, prima ancora, la manutenzione dell'infrastruttura che genera quel *surplus*. È in tale misura che detto paradigma può fungere da ponte tra il modello cooperativo, e quello degli enti di gestione collettiva di diritti di proprietà intellettuale. Per un verso, esso consente di valorizzare la prossimità con la cooperazione, quanto alla rilevanza dello scopo mutualistico e alla plasticità nell'allocazione della funzione di gestione collettiva a un ente dotato di patrimonio separato (qual è, in ambito cooperativo, il Fondo mutualistico); per altro verso, non si «riduce» alla variante di una mutualità di mero scambio (nemmeno plurilaterale), perché rilevano non solo le convenienze individuali dei soci, ma anche la tenuta sistemica di una struttura deputata al fine specifico di curare e rendere fruibile un patrimonio cognitivo connotato da composizione plurale.

Diversamente, invece, la disciplina delle società di gestione collettiva modellata dalla citata direttiva riflette una *ratio* protesa a consolidare le prerogative di *esclusione* nell'accesso ai contenuti delle opere dell'ingegno; d'altronde, a monte – per limitarsi a pochi esempi – il medesimo esito era stato avallato dal progressivo abbassamento delle soglie di tutela di creazioni che possano dirsi originali, per un verso, e dalla serie di disposizioni che ammettono diritti *sui generis* su banche dati, incentivando l'uso di misure tecnologiche di protezione. Così come, a valle, conferme di un'uguale prospettiva erano state registrate nella resistenza posta da queste società – ma non solo di esse²⁰ – nei confronti del testo della direttiva CDSM (*Copyright Digital Single Market*) circa le pubblicazioni giornalistiche *on-line* e l'utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi di condivisione di contenuti *on-line* (rispettivamente ex artt. 15 e 17); frangenti in cui le prerogative proprietarie private furono fatte prevalere sull'interesse pubblico, e che tuttora acclarano quanto il diritto d'autore, sotto i profili in parola, sia perlopiù pronò ad assecondare istanze di libero mercato, e marginalmente contempra le dimensioni del pubblico dominio. Al contrario, la giurisprudenza attesta che l'autorialità dev'essere (anche collettivamente) protetta nella misura in cui il *copyright* funga da stimolo della creatività; e che la tutela del capitale comune sia dirimente sia se si tratti di opere già appartenenti a tale novero, sia se le opere siano condotte al pubblico dominio in seconda battuta²¹. Ma, infine: la difesa dei (con)fini autoriali di esponenti, attuali o potenziali, che versino in condizioni di debolezza contrattuale per certo non rappresenta un obiettivo ascrivibile alla più recente riforma di liberalizzazione del mercato delle *collecting*²².

Pertanto – e infine: riconosciuto che la gestione collettiva implica una composizione di interessi talora disallineati, il profilo del governo societario assume un rilievo centrale. Governo cui certo compete amministrare in modo efficiente (nel caso in parola) un repertorio, e che, prima ancora, dovrebbe farsi carico del compito di legittimare le condizioni di accesso, e dirimere i termini di sfruttamento, valorizzazione e redistribuzione del valore espresso da tale patrimonio. Per questo motivo la governance del *common* vale, qui, come complesso di tecniche atte a contenere eventi di depotenziamento – laddove non di cattura – dei titolari di tale ruolo organizzativo, a neutralizzare conflitti di interessi e a garantire un'adeguata ponderazione delle aspettative nutrite nella gestione. D'altronde, in assetti simili, conflitti tipici non attengono unicamente all'antagonismo tra organi gestori e partecipanti, né prioritariamente a un confronto tra maggioranza e minoranze. Come noto, essi oppongono invece, in compagini variabili, titolari di diritti di consistente o contenuta forza negoziale, esponenti

¹⁹ BOSI, *Fondi mutualistici. Un'analisi giuridica ed economica*, Bologna, il Mulino, 2012.

²⁰ CASO, *Il conflitto tra diritto d'autore e ricerca scientifica nella disciplina del text and data mining della direttiva sul mercato unico digitale*, Trento Law and Technology Research Group, Research Paper n. 38, 2020, 12.

²¹ CIANI SCIOLLA, *Il pubblico dominio nella società della conoscenza. L'interesse generale al libero utilizzo del capitale intellettuale comune*, Torino, Giappichelli, 2021, *passim*.

²² SARTI, *Liberalizzazioni e gestione collettiva dei diritti di proprietà*, (nt. 13), 13.

riconosciuti così come aderenti recenti, ora più ora meno professionalizzati, nonché autori maggiormente interessati alla massimizzazione dei proventi individuali al pari di soggetti orientati a un'ampia diffusione delle proprie opere dell'ingegno.

Assunte le condizioni di pluralismo sinora evocate, modelli di governance coerenti con la gestione di un bene comune tecnicamente inteso e regolato, svincolati dalle strettoie di armonizzazione delle direttrici di cui al decreto attuativo della direttiva *collecting*, e le discipline delle forme giuridiche societarie disponibili, enfaticamente penalizzerebbero – anziché penalizzarla – la funzione sistemica dell'organizzazione. L'interesse dell'intermediario si preciserebbe, così, come interesse a gestioni non appiattite su principi di amministrazione prettamente «patrimoniali»²³, ove fossero annoverati anche, e ad esempio, vincoli fiduciari di fedeltà ai programmi di destinazione del patrimonio comune verso «soluzioni» a favore del medesimo sistema culturale. Si sarà quindi inteso perché, in tutti i modelli organizzativi interpellati sino ad ora, ricorrano peculiarità proprie dei «beni comuni della conoscenza», espresse in forme regolative preordinate a dissolvere *anticommons*, tramite soluzioni di *coopetition*, assecondando paradigmi intenzionalmente «ibridi»²⁴. Ciò è quanto può realizzarsi se la soluzione prediletta sia quella di enucleare (ad esempio riferibile ai primi frangenti esaminati: *data commons*). Aspettative nutrite proprio in ordinamenti nei quali – come in Giappone, o in Cina – i *trusts* sono ampiamente sfruttati; ma lo stesso vale per la scelta di istituire *copyright trusts* che fungano, essi stessi, alla stregua di paradigmi di tutela giuridica benicomunitaria²⁵.

4. *Modelli organizzativi e comunitari* – Da ultime – ma tali solo perché avanzate più di recente – si segnalano ulteriori proposte regolative (dichiarate essere, a un tempo, teoriche e «politiche») intese a congegnare piattaforme, letteralmente «comunistiche», che assumano le forme di partenariati pubblico-privati in senso proprio, a fini di collettivizzazione gestionale per la promozione di beni e di servizi digitali comuni. Anche in tali frangenti, infatti, è detta prioritaria l'esigenza di ridurre le inefficienze conseguenti al proliferare di «intermediari» (in verità, ben poco) innovativi; quali sono, ad esempi ideali, *patent merchants* e *patent trolls*. Sicché verificheremo, alla fine, se siano soluzioni organizzative esperibili, considerando anche il crescente interesse per modelli gestionali di condivisione di conoscenza «altruistici»; a loro volta progettati, forse ancora inconsapevolmente, con crisi senz'altro benicomunitari (sia economicamente, sia giuridicamente).

Perché si dice congruo il prefigurare intermediari cognitivi pubblicistici²⁶? Una ragione addotta attesta la necessità di individuare un'alternativa teorica al rapporto – proprietario, privatistico, escludente – tra forme canoniche di sfruttamento di risorse intellettuali e modi di appropriazione di prodotti a elevata densità cognitiva dalle prime principalmente derivate. È l'analisi marxiana *in primis* a individuare come cruciale questo discrimine, e insegnare quanto rilevi, anche oggi, coerenza tra modalità produttive e modelli appropriativi. Allorquando si presentino problemi legati alla frammentazione di porzioni individuali di opere d'ingegno e a uno stato di *gridlock* proprietario, in aggiunta alle pratiche procedurali e infrastrutturali²⁷, sono immaginabili soluzioni estese di collettivizzazione di risorse, processi ed esiti delle espressioni creative e innovative.

A tali fini lo strumento societario, quand'anche sia cooperativo o non lucrativo, potrebbe rivelarsi non ideale²⁸, il suo uso controproducente, per idiosincrasia strutturale dello stesso modello associativo nei confronti degli interessi che invece merita, qui, sollecitare, incentivare e tutelare. Detti interessi possono, infatti, essere ascritti al novero dei *non-moral goods*. Per proteggere davvero i quali occorrerebbe svincolarsi da politiche di necessità redistributive²⁹, e rinunciare alla ricerca di compromessi aritmeticamente esatti tra parti «naturalmente» (e inevitabilmente) collocate su fronti di interessi opposti e inconciliabili; se non, appunto, per tramite di accordi contrattuali che risolvano il conflitto con una reciproca concessione.

Un perfezionamento può essere allora rappresentato da *trusts* pubblico-istituzionali che si affianchino agli esistenti modelli – fiduciari e cooperativi – attuati specialmente negli ambiti autoriali e industriali, o si «sovrappongano» ad essi, per creare spazi normativi che, indirettamente, regolino il godimento dei citati *non-moral goods*; piuttosto che affidare su meccanismi direttamente distributivi (come tali, necessariamente distributivi *ex post*). Detto altrimenti: aderendo a una

²³ A favore della concepibilità della disciplina stessa della s.p.a. come insieme di poteri funzionali al raggiungimento di obiettivi predeterminati, indisponibili dai contraenti, corrispondenti anche in larga misura a istanze di *stakeholders* e interessi pubblici, svincolando il dibattito sulla polarizzazione tra contrattualismo e istituzionalismo dal tema degli interessi tutelati dalla disciplina societaria, per tutti cfr. LIBERTINI, *Ancora in tema di contratto, impresa e società. Un commento a Francesco Denozza, in difesa dello "istituzionalismo debole"*, in *Giur. comm.*, I, 2014, spec. 693-695; nonché ID., *Lo Statement della Business Roundtable*, in *Rivista ODC*, 2019, spec. 602 ss.; in più ampia prospettiva AA.Vv., *L'interesse sociale tra valorizzazione del capitale e protezione degli stakeholders. In ricordo di Pier Giusto Jaeger*, Milano, Giuffrè, 2010, *passim*; ANGELICI, *"Poteri" e "interessi" nella grande impresa azionaria: a proposito di un recente libro di Umberto Tomba*, in *Riv. soc.*, 2020, 4-26; STELLA RICHTER JR., *Long-Termism*, in *Riv. soc.*, 2021, 16-52; MAUGERI, *«Pluralismo» e «monismo» nello scopo della s.p.a. (glosse a margine del dialogo a più voci sullo Statement della Business Roundtable, ivi, spec. 637 ss.*; BARCELLONA, *Shareholderism versus stakeholderism. La società per azioni contemporanea dinanzi al "profitto"*, Milano, Giuffrè, 2022, *passim*; DENOZZA, *Sostenibilità e corporate governance: dagli investitori agli stakeholder*, in *Riv. soc.*, 2023, 301-316.

²⁴ AA.Vv., *La conoscenza come bene comune. Dalla teoria alla pratica*, a cura di Hess, Ostrom (e Ferri), Milano, Bruno Mondadori, 2009; OTTONE, SACCONI, *Beni comuni, economia comportamentale ed istituzioni*, in AA.Vv., *Beni comuni e cooperazione*, a cura di Ottone, Sacconi, Bologna, il Mulino, 2015, 142-168.

²⁵ BELL, PARCHOMOWSKY, *Copyright Trust*, in *Cornell Law Review*, 100, 5, 2015, 1015-1068; HAGIU, YOFFIE, *Intermediaries for the IP market*, Harvard Business School, Working Paper no. 12-023, 2011.

²⁶ ARCHIBUGI, *Il privato collettivo. Un nuovo socialismo che sta cambiando il paese*, Roma, Luiss University Press, 2022.

²⁷ BOSI, *Stato, mercato (delle idee), e regolazione dei beni comuni della conoscenza*, in *Giur. comm.*, I, 2026 (in stampa).

²⁸ DENOZZA, *La società cooperativa e il problema degli strumenti istituzionali per la gestione di beni comuni*, in AA.Vv., *Beni comuni e cooperazione*, a cura di Ottone, Sacconi, Bologna, il Mulino, 2015, 245-255.

²⁹ DENOZZA, *Disciplina del contratto e "non-moral goods"*, in *Riv. dir. comm.*, n. 3, 2022, 367-389.

impostazione «perfezionista», l'equa composizione degli interessi in gioco, quando si tratti di coniugare istanze egoistiche, necessità collettive ed esigenze pubbliche, pare meglio realizzabile se gli attori siano disponibili ad assoggettarsi alla precondizione di aderire a un'istituzione – a tutti gli effetti, un *commons* – la quale, più che compensare pretese di parte, in termini distributivi, offra il servizio («comune») di creare, coordinare e consolidare rapporti comunitari, in termini solidali.

Partiamo pertanto dal presupposto, ancorché si tratti d'assunto discusso, che il diritto dell'impresa asseconi già un paradigma massimalista, come si evince – quale migliore esempio – dalle direttrici normative tracciate in forma di vincoli di sostenibilità delle attività produttive. Declinando diversamente questa stessa impostazione, sembrerebbe preferibile che il legislatore intervenga disincentivando i comportamenti che ostacolano il perseguire esiti coerenti con altri dichiarati prioritari: ed è proprio a tal scopo che si dice utile il ricorso a una regolazione di carattere «promozionale»³⁰. In questa prospettiva importa, infatti, non tanto l'apportare parametri di correttezza della condotta negoziale (individuale, di gruppo, di filiera, etc.), quanto il predisporre condizioni affinché gli agenti godano di rassicurazioni sul fatto che le controparti non profitteranno delle proprie disponibilità alla condivisione di beni e pratiche nell'interesse della collettività, a scapito di un ritorno meramente egoistico. Si parla, a tale proposito, di principi intraetici, moralmente ambigui nella misura in cui siano piegabili anche a fini contrastanti con gli obiettivi ultimi (nonché primi, per importanza); ambigui, e tuttavia non neutrali.

A un approccio di perfezionismo «assolutista» viene cioè, in quest'ottica, preferito uno più relazionale, modellizzato secondo fattezze di «*libertarian paternalism*». L'innesto paternalista, inteso a scongiurare eccessi di preferenze verso *non-moral goods* meramente egoistici o contrastanti con gli obiettivi socio-economici di riferimento generale, è, qui, declinato in modo detto «soft». Tale attitudine regolativa è autorevolmente teorizzata come ideale proprio per la disciplina di ambiti imprenditoriali che investano in prevalenti attività di ricerca e sviluppo, sviluppo brevettuale, e trasferimento tecnologico, e questo per almeno due ordini di buone, comprovate ragioni (che merita anticipare subito, per poi riprendere il discorso).

Bisogna considerare, in primo luogo, quanto l'innovazione immateriale specialmente digitale chieda di programmare operazioni che si dispiegano entro archi temporali di ampiezza differente, a velocità non meno diverse: le attività iniziali di ricerca esplorativa, ad esempio, sono necessariamente più lente e protratte di quelle di medio termine, ossia come accade riguardo alla co-costruzione di competenze di base, assieme a controparti industriali, per figurare collaborazioni di lungo periodo; mentre sono perlopiù rapide e contenute le attività di contatto e sviluppo con singole imprese di rapporti progettuali attinenti a prodotti o risorse già conosciute o solo parzialmente sperimentate. Gli intermediari cognitivi cui s'è in principio fatto cenno sono d'altronde specializzati esattamente nella «trasformazione delle scadenze» che tali attività impongono, e sono perciò proliferati in misura talora incontrollata; al punto che si invoca³¹ l'introduzione di cabine di regia di questi stessi intermediari, più ancora che degli innovatori e imprenditori con cui essi intrattengano relazioni produttive.

In secondo luogo si veda come l'approccio citato da ultimo, su cui aggiungeremo qualcosa nell'immediato prosieguo, mostrerebbe «capacità» normative apprezzate in particolare quando occorra discriminare tra *common-pool resources* – rispettivamente – «*problematic*» e «*non-problematic*», i.e. più o meno minacciate, a un tempo, da tragedie proprie sia di *commons*, sia di *anticommons*. Quando ciò accada, serve uno statuto regolativo che legittimi e disciplini il dato fattuale e giuridico per cui, nel medesimo contesto, da un lato si alterino le condizioni di concorrenza imposte dall'ordinamento antitrust, e d'altro lato vengano sottoposte a un unico e coerente regime servizi di utilità ugualmente comune, e tuttavia tra loro divergenti quanto meno per la natura ora *extra commercium*, ora pienamente negoziabili, dei beni così condivisi.

Ragione ne è, appunto, la compresenza «ontologica», in seno a opere che si realizzino per via di un'elaborazione congiunta (ancorché non necessariamente contestuale) – attingendo a componenti indispensabili a loro volta oggetto di privative autoriali o industriali – di tipicità dei beni comuni in senso proprio – inappropriabili, inescludibili, rivali; di risorse collettive – deperibili ma privatizzabili; e di beni di club, appropriabili ma al prezzo di autorizzazione (secondo regole ...del club). Quando poi si tratti di beni specialmente «informatici», ossia costituiti principalmente di informazioni, o che posseggano una natura digitale che rivesta il funzionamento di «codici», si possono individuare, alla stregua di componenti indispensabili come quelle menzionate, *ideas*, *artifacts*, e *facilities*³²; componenti che, in ambito autoriale, sono espressi da *corpus mysticum*, *corpus mechanicum* e *mercatum* (delle opere d'arte), e che, persino in generale, sono a loro volta ascrivibili, con collocazioni diverse a seconda dei casi concreti, al novero di beni pubblici, privati o «socializzabili». A fronte di tale complessità di possibili combinazioni, non è dunque un caso che, come riportavamo nei primi paragrafi, le strutture di gestione collettiva di diritti su opere dell'ingegno siffatte si stiano avvicinando, ibridandosi e convergendo verso modelli di governo «fiduciario» – meno «consortili» e più «comunitari» – di cui, solo in ultima battuta, si sondano le prospettive di migliore (nonché massima) efficienza, a seconda che siano connotate privatisticamente, ovvero pubblicisticamente³³.

³⁰ Per tutti cfr. BOBBIO, *La funzione promozionale del diritto*, in Id., *Dalla struttura alla funzione. Nuovi studi di teoria del diritto*, Milano, Edizioni di Comunità, 1977, 13-32.

³¹ ANZOLIN, O'SULLIVAN, *Innovation intermediaries in the digital transformation process. A comparative case study of research and technology organizations in the US and the UK*, in *Technovation*, 142, 2025, 1-16.

³² MONTALDO, *Internet e Commons: le risorse della rete nella prospettiva dei beni comuni*, in *Il Diritto dell'informazione e dell'informatica*, 2, 2013, 287-306.

³³ È noto che lo strumento consortile – si pensi agli esempi offerti dall'operato dei consorzi di tutela – è stato non di rado utilizzato come struttura di coordinamento per servire interessi collettivi o sociali, coinvolgendo soggetti pubblici, fossero essi o meno intesi/intenzionati a fruire dei beni o servizi prodotti (o, alternativamente, a limitarsi a finanziare e indirizzare le attività d'impresa), piegando l'elasticità della fattispecie a scopi più lati e variegati, così inducendo una promiscuità causale imputabile ai vuoti normativi della disciplina, non necessariamente giudicabili come «lacune»; così Mosco,

In sintesi: le azioni di «privatizzazione della conoscenza»³⁴ si sono accompagnate all'adozione di altrettanti paradigmi di forme giuridiche e proprietà intellettuali. Queste stesse soluzioni, fissate positivamente per via di investiture legislative operate a diverse riprese³⁵, hanno cristallizzato assetti regolativi talora affliggenti, per motivi già illustrati, le dinamiche di generazione cognitiva che interpellano contributi di molteplicità di autori, ognuno dei quali disponga di proprie privative e mezzi di tutela (perlopiù) «egoistica». Condizione formalmente legittima ma sostanzialmente statica, e che di recente si è tentato di movimentare moltiplicando le forme giuridiche³⁶ – specie societarie – eleggibili per esercitare attività creative.

Così facendo sono però aumentati di necessità i costi transattivi che gli imprenditori devono sopportare in particolare nei frangenti di aggiornamento progressivo e incrementale della veste societaria. Com'è fisiologico avvenga quando si seguano percorsi di sviluppo di imprenditorialità cognitive che approdino, a partire da fasi di *start-up* ed *early stage*, alle successive fasi di *growth* e *scale-up*³⁷; in misura che, però, potrebbe risultare minore se fosse prediletto – come peraltro già auspicatosi³⁸ – un intervento regolativo che, invece, scandisca e disciplini statuti particolari di determinate attività economiche, ma indifferentemente dalle note soggettive degli agenti imprenditoriali operanti in ciascuno di questi settori.

A ben vedere, l'«arroccamento proprietario» dei titolari di privative su opere dell'ingegno di rilievo pubblico ed estesa utilità collettiva incontra una crescente diffidenza; posizione che probabilmente non sarà mantenuta come s'è consolidata, oltre limiti sia temporalmente quantitativi, sia contenutisticamente qualitativi, protratti secondo la legislazione vigente. È proprio nei settori di – ad esempio – ricerca di base, *research and development*, *open science*, e trasferimento tecnologico, che viene stigmatizzato il surrettizio processo di monopolizzazione del capitale, in specie digitale, che risulta formalmente legittimo assecondare sfruttando congiuntamente il vigore delle tutele, di non unica fonte giuridica, attivabili sulla scorta di – stando allo stesso esempio – brevetti e segreti industriali, così come delle forme di protezione trasversali ai terreni di pertinenza di proprietari intellettuali per un verso, e di enti o soggetti titolari nella gestione dei *big data* per altro verso. Dato l'intrecciarsi dell'insieme di tali piani, a un tempo economici e giuridici, è plausibile che le medesime ragioni maturate a favore della capitalizzazione dei dati e informazioni, oggetto di reiterati interventi eurounitari di *data governance*, siano usate per ideare modelli di *webfare* applicati a componenti necessarie per generazione e diffusione di attività innovative³⁹.

A tale proposito, per regolare esattamente i settori di cui ci stiamo occupando, da più parti⁴⁰ si suggerisce di adottare approcci normativi «proattivi», volti a rintracciare compromessi, variabili nei diversi contesti, tra le esigenze di protezione della *privacy* personale, nonché della segretezza industriale, e le esigenze di massimizzazione dei profitti ricavabili dall'uso

Consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi, Commentario del Codice civile Scialoja-Branca-Galgano, a cura di De Nova, Bologna, Zanichelli, 2017, 61; Si è anticipato come il tenore socio-economico di relazioni siffatte, governate dal consorzio, possa essere ricondotto al fenomeno di traslazione, emergente sul piano economico, dalla fisionomia di una rete contrattuale a quella di una rete organizzativa e, infine, «burocratica»; nonché in quello, osservabile sul piano giuridico, da consorzi (o società consortili) con attività esterna di rilevanza pubblicistica, a causa sostanzialmente mutualistica e (appunto) «esterna», ad enti serventi una mutualità propriamente «di sistema»; cfr. Musso, *Reti contrattuali fra imprese e trasferimento della conoscenza innovativa*, in *Le reti di imprese e i contratti di rete*, a cura di Iamici, Torino, Giappichelli, 177-224 (spec. 184). D'altronde, in ambiti specialmente innovativi, la stessa e sola forma consortile non avrebbe giovato al fine di disporre soluzioni di protezione intellettuale delle porzioni di patrimonio cognitivo diffuse nel *network* (ad esempio principale, scoraggiando la diffusione di brevetti intestati alla rete stessa); risultanza che ha confermato come per tramite di questa struttura organizzativa si fosse in grado di regolare perlopiù la trasmissione di conoscenza funzionale a incrementare la qualità o la quantità degli apporti creativi delle singole imprese, o la condivisione di tecnologie derivate e di utilità comune, ma non altrettanto efficacemente la contitolarità dei diritti di specie. Di qui la parallela evoluzione della medesima struttura – via legislazione speciale degli anni Ottanta del secolo scorso (razionalizzata dal D. Lgs. n. 297/1999) – nella forma del consorzio misto, ove il perseguimento di finalità anche pubblicistiche e latamente istituzionali avrebbe «arricchi[to] senza contraddirla» la causa consortile (così COTTINO, *Diritto commerciale*, Padova, Cedam, 1994, 45), in seno a una fattispecie cui sarebbe riservato uno *status* particolare giustificante, oltre ad altro, la partecipazione di non imprenditori; cfr. SARALE, *Consorzi e società consortili*, Trattato di Diritto commerciale, diretto da Cottino, III, Padova, Cedam, 2004, 460-467. Sino ad arrivare al punto per cui, se nella configurazione «mista» si annoverino enti pubblici, tale partecipazione – per quanto *sui generis* – è ammissibile nella misura in cui si dia sintonia tra la finalità consortile e gli interessi dell'ente pubblico, e la partecipazione di questo si giustifichi in nome non delle aspettative che esso nutra di appropriarsi «egoisticamente» di vantaggi consortili, ma dell'auspicio di realizzare, così, il proprio ruolo istituzionale, avvalendosi di un mezzo organizzativo – il consorzio, appunto – che garantisca competitività e razionalità al processo produttivo che contribuisca ad attivare. In tali consessi, la differenziazione tra «rete» (nei casi di specie, cognitiva e tecnologica) tale economicamente, e (un ugualmente cognitivo/tecnologico) consorzio *stricto sensu*, è operazione che deve appuntarsi al sopra menzionato *core* «causale»; laddove la «sovrastuttura» della stessa distinzione può intravedersi nella presenza in misura minore (nella prima [economica] ipotesi), ovvero maggiore (nel secondo caso [giuridico]), di una organizzazione «corporativa». Conclusione che appare solida indipendentemente dalla necessità di insistere a ravvisare una differenza, di natura altrettanto causale, tra consorzi contrattuali e societari. I quali ultimi, al netto delle rispettive differenze disciplinari, con i primi condividono comunque una medesima ratio «mutualistica»; come d'altronde risulta ancora più evidente allorché – ed è frequente – nella società consortile si pattuisca che i consorziati possano ambire, quale ritorno dell'investimento capitalistico, più che alla remunerazione della quota parte del capitale conferito, alla restituzione di vantaggi concretizzabili nella forma dei servizi di assistenza prestati a loro favore dall'ente consortile, oltre che in termini di economie di spesa (cfr. Bosi, *Intermediari e reti per lo sviluppo della ricerca innovativa e per il trasferimento tecnologico*, in *Giur. comm.*, I, 2025, 295-334; cui ci si limita, infine, a rinviare, per approfondimenti anche bibliografici).

³⁴ AA.VV., *L'ordine del mondo. Regole giuridiche e società planetaria*, a cura di Schiavone (con De Sena e Salvi), Torino, Einaudi, 2025, *passim*.

³⁵ FLORIO, *La privatizzazione della conoscenza. Tre proposte contro i nuovi oligopoli*, Bari-Roma, Laterza, 2021, *passim*.

³⁶ Per tutti, e da ultimo, cfr. AA.VV., *Diritto dell'innovazione e P.M.I.*, opera diretta da Cagnasso, Mambriani, Bologna, Zanichelli, 2025.

³⁷ MAZZUCATO, *Lo Stato innovatore. Sfatare il mito del pubblico contro il privato*, Roma-Bari, Laterza, 2014.

³⁸ BOSI, *Common rules. Regolazione dei beni comuni imprenditoriali e neo-funzionalismo del diritto commerciale*, in *Giur. comm.*, I, 2024, 1231-1254.

³⁹ FERRARIS, *Comunismo digitale. Una proposta politica*, Torino, Einaudi, 2025; Id., *Documanità. Filosofia del mondo nuovo*, Roma-Bari, Laterza, 2021.

⁴⁰ FLORIDI, *The end of an era*, SSRN – Social Sciences Research Network (<https://ssrn.com/abstract=3959766>), 2021; PAGALLO, *Il diritto nell'età dell'informazione. Il riposizionamento tecnologico degli ordinamenti giuridici tra complessità sociale, lotta per il potere e tutela dei diritti*, Torino, Giappichelli, 2014.

di risorse digitali (in tutti i versanti coinvolti da questa analisi; ossia relativi a *data*, *patent* e *copyright trusts*). Al contempo, è detto imprescindibile che il potere normativo, laddove non persino legislativo, sia sostanzialmente sottratto dalle mani dei titolari del «codice digitale», e dagli intenti predatori, rinvenibili in capo alle medesime élite tecnologico-finanziarie, di permutarlo in «codice legale» dotato di tutti i crismi (giuridici, e non solo), a questi scopi avvalendosi degli istituti di diritto della proprietà intellettuale, nonché delle relative privative – come s'è constatato avvenire, qui, in misura preponderante⁴¹.

Come anticipato, in tali frangenti è suggerito come teoricamente acconcio adottare modelli regolativi «paternalistici» che favoriscano una contrattazione tra parti coinvolte dal processo innovativo predisponendo – quali «*coerced choices*» – incentivi affinché esse condividano con intermediari cognitivi selezionati le proprie strategie produttive, e veicolando le loro preferenze verso soluzioni predeterminate che raggiungano altresì determinati standard di utilità collettiva. Si tratta di modelli consolidati allorché occorra favorire la partecipazione di attori economici a *commons* in cambio di servizi, altrettanto comuni(tari), che gli stessi intermediari prestino contemperando istanze private e pubbliche; e che proprio in questi contesti registrano tassi di adesione (*opt-ins*) superiori alle «uscite» dai patti (*opt-outs*), specie se queste seconde vengano ulteriormente vincolate da scoraggianti *penalty default rules* che vanifichino i benefici ottenibili dai rinunciatari dal punto di vista burocratico e procedurale⁴². In altri termini si applicano contestualmente tipologie di norme, i cui pregi sono rimarcati nei passi di Norberto Bobbio richiamati in precedenza, rispettivamente incoraggianti («se vuoi *a*, devi *b*»), e scoraggianti («se non vuoi *a*, devi *b*»); laddove queste inducono esattamente un'ottimizzazione delle condizioni per la ricerca di *non-moral goods*, mentre le prime danno applicazione al principio intra-etico di cui pure s'è detto *retro* nel testo. Nel complesso si realizza un paradigma in cui la variabile istituzionale è rafforzata ed è accettata nella misura in cui il suo successo dipenda significativamente più che da criteri di efficacia negoziabili (e per questa stessa ragione sacrificabili), da scelte normative fondate sul rapporto tra natura delle risorse e logiche della loro «produzione» (intellettuale), ed espresse in un sistema di regole di gestione, per lo sviluppo di opere dell'ingegno, concepito come bene comune della conoscenza.

D'altronde, negli evocati scenari di privatizzazione della conoscenza, e di conseguente sottoproduzione intellettuale, si è trascurato di creare condizioni di favore per la coltura di *non-moral goods* che consentano, a loro volta, di innescare incentivi per ulteriore innovazione e, soprattutto, per una crescita economico-culturale premiante a favore anche della collettività⁴³. Servono allora «meno regole e più principi», entro una cornice benicomunitaria ideale ad ambiti affini⁴⁴, al fine di fare coesistere le evocate pratiche – privatistiche – di condivisione informativa, e una parametrizzazione pubblicistica: concretizzandosi, così, una funzione proattiva del diritto⁴⁵, coerente con la sopra menzionata impostazione perfezionista e relazionale. Conferma se ne trae, infine, dagli studi di chi⁴⁶ esplicita il ruolo dei *data commons*, nonché dei *commons* in genere, come alvei regolativi in cui contenere anche tali pratiche, letteralmente «altruistiche» (specialmente se digitali⁴⁷).

Le considerazioni che precedono confermano come, in questi ambiti, il problema regolativo non possa essere affrontato moltiplicando o ibridando i tipi organizzativi disponibili. La proliferazione di nuove forme soggettive rischia di aumentare i costi di transazione e di spostare l'attenzione dal dato sostanziale della funzione esercitata al profilo formale del contenitore giuridico prescelto. Per tale ragione appare preferibile una linea normativa differente, nella quale sia lo statuto dell'attività di gestione collettiva di diritti cognitivi, più che la forma giuridica del soggetto, a fungere da perno della disciplina. Ciò consentirebbe di valorizzare la flessibilità dei modelli esistenti⁴⁸, evitando che la libertà statutaria svuoti di contenuto la funzione sistemica dell'ente. In altri termini, l'ordinamento non dovrebbe necessariamente limitare il novero delle fattispecie utilizzabili per lo svolgimento di attività di sviluppo di (determinate) opere dell'ingegno, se solo una parte selezionata di esse fosse assoggettata a un fascio di obblighi organizzativi coerenti con la natura della risorsa amministrata.

Ribadendo quanto già concluso in precedenti occasioni, si conferma che, per un verso, laddove l'oggetto dell'attività d'impresa aderisca anche solo parzialmente ai contenuti dell'esercizio di un servizio pubblico, il quale si legittima per il fatto di perseguire di azioni rivolte al vantaggio della collettività, realizzando beni o prestando servizi comuni e con ciò

⁴¹ PISTOR, *Il codice del capitale. Come il diritto crea ricchezza e disuguaglianza*, Roma, Luiss University Press, 2021.

⁴² THALER, SUNSTEIN, *Libertarian Paternalism is Not an Oxymoron*, University of Chicago Law School, Public Law and Legal Theory Working Paper n. 43, 2003, 1-47.

⁴³ MATTEI, *Beni comuni. Un manifesto*, Roma-Bari, Laterza, 2011; ID., *Il benicomunismo e i suoi nemici*, Torino, Einaudi, 2015; ID., *Contro riforme*, Torino, Einaudi, 2013; ID., *Il buon governo del comune. Prime riflessioni*, in Aa.Vv., *Il diritto del comune. Crisi della sovranità, proprietà e nuovi poteri costituenti*, Verona, Ombre corte, 2012, 210-221; AA.VV., *Oltre il pubblico e il privato. Per un diritto dei beni comuni*, Verona, Ombre corte, 2012; AA.VV., *Il Comune come modo di produzione. Per una critica dell'economia politica dei beni comuni*, Verona, Ombre corte, 2017; DARDOT, LAVAL, *Del Comune, o della Rivoluzione nel XXI secolo*, Roma, Derive Approdi, 2015.

⁴⁴ MANES, *Regolare l'Intelligenza artificiale senza frenarla*, in *Pandora Rivista* (<https://www.pandorarivista.it/articoli/regolare-l-intelligenza-artificiale-senza-frenarla-intervista-a-paola-manes/>), 2025.

⁴⁵ PASERI, *Scienza aperta. Politiche europee per un nuovo paradigma della ricerca*, Milano, Mimesis, 2024; ID., *The Ethical and Legal Challenges of Data Altruism for the Scientific Research Sector*, in ETHICOMP 2024, *The Leading Role of Smart Ethics in the Digital World*, a cura di Arias-Oliva, Pelegrin-Borondo, Murata, Romero, Ethicomp Book Series, Logroño La Rioja, Universidad de La Rioja, 2024, 189-200.

⁴⁶ TADDEO, *Data Philanthropy and Individual Rights*, in *Mind & Machines* (DOI 10.1007/s11023-017-9429-2), 16.03.2017, 1-5; ID., *Data philanthropy and the design of the infraethics for information societies*, in *Phil. Transactions Royal Society A*, 374:20160113, 2016; FLORIDI, TADDEO, *What is data ethics?* in *Phil. Transactions Royal Society A*, 374:0160360, 2016.

⁴⁷ COLOMBA, *I diritti nel cyberspazio*, in Colomba, *I diritti nel cyberspazio. Architetture e modelli di regolamentazione*, Parma, Diabasis, 2015, 11-74; TORCHIA, *Potere digitale*, Bologna, il Mulino, 2026, spec. 56-59 e 164-169.

⁴⁸ BOSI, *L'impresa culturale. Diritto ed economia delle attività creative*, Bologna, il Mulino, 2017, spec. 319 ss.

corrispondendo a diritti sociali, la disciplina di un ente *non profit* può contemplare soluzioni organizzative e/o operative eterodirette, intese a rendere strumentali tali azioni al soddisfacimento degli obiettivi prescelti (deroga che, in quanto necessariamente parziale, conferma il principio di autoregolazione imprenditoriale, rafforzandone la valenza persuasiva e dispositiva). Qui quanto preme – dell'attività economica trattata – è mantenerne una inequivoca qualificazione privata, ed eventualmente ricorrere a misure persuasive, sicché la forma di governance dell'ente corrisponda a un modello di governo «per organizzazione». Per altro verso, nei confronti di società capitalistiche e lucrative, così come vale riguardo ai vincoli di sostenibilità a cui esse debbono soggiacere, è l'attività stessa – e non già il soggetto – che dovrebbe «istituzionalizzarsi».

Ciò non dovrebbe fare ritenere che il diritto societario non possieda strumenti per governare i fenomeni in esame: convince la tesi opposta. Ma resta vero che le categorie in cui il diritto delle imprese ha segmentato l'attività economica – scomponendola a seconda che sia sviluppata in ambiti lucrativi o mutualistici, pubblicistici, e pertinenti al terzo settore – mostrano limiti significativi nella disciplina delle organizzazioni di amministrazione infrastrutturale della conoscenza. Il deficit del diritto societario non risiede, per certo, in una sua incompatibilità ontologica con i beni comuni; sicché un suo ripensamento, guidato nel senso di una risistemizzazione per tipologie di *attività economiche*, parrebbe opportuno⁴⁹.

L'adozione di modelli «comunitari» può servire a incrementare il novero delle tecniche di segregazione patrimoniale, di composizione guidata di interessi plurali e, in particolare, di funzionalizzazione tra espressioni ibride della soggettività organizzata e masse patrimoniali destinate. Il passaggio da gestioni fiduciarie a forme giuridiche di governo «comunitario» non dovrebbe essere inteso come ripudio di una logica organizzativa privata, bensì come un suo riorientamento, sicché la fiducia, da relazione soggettiva e interpersonale, si oggettivizzi in regole di struttura, di controllo e di governo. Posto che il diritto societario offre già istituti utilmente adattabili – limitazioni ai diritti patrimoniali, vincoli al reinvestimento, *quorum* maggiorati e differenziati in rapporto al merito di deliberazioni relative alla gestione di un patrimonio collettivo e condiviso, rappresentanza e diritti di veto o di opposizione in capo a categorie o a organi di controllo, obblighi di devoluzione del patrimonio residuo a enti con finalità contigue, protocolli di trasparenza – regole del genere possono essere modulate in modo tale che il bene comune della conoscenza sia assoggettato anche a parametri di indisponibilità relativa e soggettiva.

La salvaguardia di un *common*, la cui natura di bene comune è ascrivibile alla stessa dimensione organizzativa⁵⁰, non può però dipendere unicamente dalla qualità della governance, dal momento che anche un'organizzazione orientata alla cura di una infrastruttura cognitiva comune resta esposta al rischio di snaturamento progressivo della propria funzione, così come, affinché il tratto benicomunitario di una gestione collettiva della conoscenza trovi una traduzione giuridica stabile, risultano decisivi «vincoli di scopo» apposti e ponderati per evitare derive di tal' sorta. Un'opzione del genere potrebbe comportare una compressione dell'autonomia statutaria, tuttavia nella sola misura in cui questo sia necessario per evitare una dissoluzione del valore sistemico prodotto dal coordinamento collettivo, o intrinseco ad esso; sicché la natura privata dell'organizzazione non sia dismessa, ma conformata a istanze garantite da parametri pubblicistici. Il ricorso a fattispecie di gestione collettiva può considerarsi corollario naturale di tale impostazione; opportuno, ma non sufficiente rispetto alla priorità costituita dall'interesse, sociale e societario, che deve guidare le scelte di organizzazione dell'ente che intraprenda un'attività intesa come bene – *rectius*: servizio – comune. Non è in discussione il vincolo proprietario (qui, di proprietà intellettuale) che leghi agenti e mezzi economici; almeno: non tanto, quanto sono problematiche le conseguenze degli scollamenti che si diano tra *proprietà e funzione* del capitale (e del patrimonio) utilizzato per realizzare tale attività.

5. *Conclusiones* – I *data trusts*, istituzioni di coordinamento tra soggetti titolari di dati e diritti di proprietà intellettuale avallati specie dall'ordinamento giuridico anglosassone, sono viepiù oggetto di attenzioni particolari, dovendosi garantire l'interoperabilità con omologhi organismi di altri Stati e famiglie giuridiche (...di *civil law*). A queste si affiancano soluzioni ugualmente contrattualiste: accomunabili ai primi per misura di centralizzazione gestionale, e tuttavia da essi distinguibili dal momento che non contemplano possibilità di dar luogo a concessioni di licenze a utilizzazione estesa. Sicché occorre verificare se tali differenze giustificano i praticati regimi di diritto speciale, e non meritino invece statuti «benicomunitari».

⁴⁹ MONTALENTI, *Dall'impresa all'attività economica: verso una nuova sistematica?*, in *Analisi giur. econ.*, 1, 2014, 45-52; DI CIOMMO, *Nuovi strumenti e nuove infrastrutture hanno davvero bisogno di nuove discipline?*, in *Analisi giur. econ.*, 1, 2025, 165-205 (spec. 205).

⁵⁰ Esperienze conferenti si rinvengono in ambito cooperativo, specie laddove società mutualistiche assumano posizione e ruolo di nodi di reti. Il dato rileva in specie, non casualmente, allorché soci delle cooperative siano altre imprese che nel loro processo di vita colleghino e sincronizzino fasi di filiera, in settori ad alta variabilità e dispersione della domanda, *ivi* rilevando, come fine organizzativo dei nodi, l'abbattimento dei costi transattivi indotti dalle fluttuazioni di una domanda frammentata rispetto alla capacità produttiva totale, dalla crescita sbilanciata di alcune componenti di un sistema complesso, nonché dalle difficoltà di sopperire a difficoltà di finanziamento causate dalle ridotte dimensioni economiche delle singole unità della rete; fattori che evidentemente ricorrono in ambiti d'attività d'impresa cognitive e culturali. In particolare, l'ammissibilità della partecipazione di enti imprenditori, costituiti in forma societaria capitalistica, alla compagine proprietaria di cooperative, ha stimolato spunti interpretativi interessanti nella misura in cui sono state evocate come congruenti ai casi in parola espressioni inedite di mutualità esterna e di sistema, tanto che la strumentalità di tali partecipazioni a favore di un oggetto «sociale», condiviso sul piano interimprenditoriale, ha convinto della possibilità di rileggere in tale ottica le ibridazioni della stessa mutualità consortile (su cui *retro*); della quale i fenomeni citati rappresenterebbero, più che eccezioni, evoluzioni organizzative ascrivibili, appunto, a un *common*; cfr. GIOVANNETTI, *Le virtù dei commons: imprese cooperative e formazione di beni pubblici di filiera*, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia – Dipartimento di Economia Politica, Quaderni del Dipartimento, n. 384, 2001; BOSI, *La cooperativa come forma di coordinamento tra PMI nei distretti industriali*, in *La cooperativa-s.r.l. tra legge e autonomia statutaria*, a cura di Cusa, Padova, Cedam, 2008, 589-613.

Confrontare queste esperienze con lo stato di avanzamento nello sviluppo delle forme di protezione dei menzionati diritti proprietari del nostro Paese – che perlopiù sono associabili a modelli organizzativi propri di reti per l'innovazione e intermediari cognitivi – serve per verificare quali passi regolativi possano essere ulteriormente compiuti verso un avallo anche formale dei «beni pubblici della conoscenza», quali si tratteggiano gli stessi *trusts* citati ad esempio paradigmatico. Anche in seno a modelli organizzativi privatistici ricorrono, infatti, le peculiarità proprie dei beni comuni della conoscenza, espressioni regolative intese a dissolvere *anticommons*, tramite soluzioni di *coopetition*, con ciò assecondandosi modelli intenzionalmente «ibridi». In nessun caso tuttavia, come s'è riportato, il bene comune viene riconosciuto; né, per la stessa ragione, detti modelli sono tipizzati. Questo è quanto accade se, invece, la soluzione prediletta sia di costituire e di regolare *intellectual property trusts* (*patent trusts*, *copyright trusts*, etc.) concepiti alla stregua di istituti di tutela benicomunitaria.

Perciò il ricorso a *commons* cognitivi in genere è viepiù vagliato teoricamente, e, da non pochi, giudicato premiante anche nell'alveo empirico di tutela di proprietà intellettuali. Non è però agevole figurarli in concreto, nel novero dei modelli associativi e delle forme di governance tradizionalmente messe a loro disposizione. D'altro canto, avverso a perplessità siffatte, rassicurerebbero le prospettive aperte da soluzioni consone a una mutualità cooperativa «di sistema»; che fornirebbero altresì buone risposte pratiche considerando come l'esperienza degli enti amministratori di Fondi mutualistici sia accostabile, in più punti, alla non divergente parabola seguita dalla gestione collettiva di diritti di proprietà intellettuale.

La mutualità di sistema può, in effetti, dirsi ontologicamente differente rispetto ad una mutualità «esterna»; alla quale sono invece assimilabili, entro i domini pertinenti alla proprietà intellettuale, le esperienze *open access*. La prima può, poi, essere realizzata persino in assenza di misure di sostegno volte a favore di soggetti «terzi». In tali casi ciò che conta è che, però, essa si profili come una mutualità *strutturale*, ossia tesa non tanto a massimizzare ricavi quanto a minimizzare i costi organizzativi e transattivi; e non si riduca a una mutualità *individuale*, ordinata a premiare i (soli) propri diretti contraenti. Perseguire una mutualità di sistema, e non soltanto esterna, consentirebbe, forse, di congegnare incentivi efficaci affinché alla compagine degli intermediari innovativi partecipino soggetti imprenditoriali che con ciò non temano di disperdere la propria forza contrattuale individuale, a fronte di vantaggi relativi minori. Tuttavia, in frangenti di intensa collettivizzazione, piuttosto che la pratica di varianti di mutualismo comprensivo a favore contestuale di titolari e fruitori dei diritti proprietari intellettuali – com'è avvenuto nei versanti cooperativi della massima dimensione e distribuzione, nonché di serio successo economico – servono meglio (al)la causa altre soluzioni, di natura benicomunitaria; in quanto tali discusse in questo testo.

Interessa quindi – prima ancora di valutare se una società, una cooperativa, un consorzio, una fondazione o un *trust* siano in astratto compatibili con la cura di *commons* cognitivi – verificare se l'assetto normativo e statutario concretamente adottato riesca a soddisfare esigenze quali il distinguere il patrimonio del gestore dalla massa dei diritti amministrati, il conformare l'interesse dell'ente in termini non riducibili alla sola utilità immediata dei partecipanti, il distribuire il potere decisionale in modo coerente con il pluralismo strutturale degli interessi coinvolti, lo stabilizzare la destinazione della struttura organizzativa mediante adeguati vincoli di scopo e strumenti di controllo. Se si condivide tale conclusione parziale, la questione non sembra risolversi nella componibilità di alvei regolativi di diritto rispettivamente pubblico e privato, o nella modulazione di scopi lucrativi e mutualistici (che si riscontra come tipica, anche causalmente, in seno ai consorzi misti, di cui pure s'è discusso). Essa sollecita, invece, l'elaborazione di un modello «comunitario», per attività di gestione collettiva, capace di utilizzare contestualmente strumenti contrattuali, fiduciari e societari, orientandoli al risultato di impedire che il valore sistemico del coordinamento sia «privatizzato» (e «catturato»), deprezzato da assetti di governo inadatti, o, ancora, sacrificato a logiche meramente (re)distributive – e non anche *pre*-distributive. Un approccio regolativo che contempli le esternalità positive derivabili da pratiche di mutualità di sistema serve, comunque, come ponte teorico rassicurante per coniugare le categorie del diritto commerciale con la disciplina dei beni comuni della conoscenza.

Le esperienze esaminate mostrano, infatti, quanto una gestione collettiva di diritti di proprietà intellettuale non ponga solo problemi di coordinamento negoziale, né si esaurisca in valutazioni di efficienza economica, ma imponga la necessità di istituzionalizzare il valore comune generato dalla relazione di prerogative individuali, repertori, dati, competenze. Un bene comune della conoscenza non si identifica unicamente con l'oggetto immateriale amministrato, ma con la disciplina giuridica del rapporto organizzativo entro cui il complesso di utilità che da esso promani sia curato, valorizzato e condiviso. In (e per) questo, il diritto societario mantiene una centralità indiscutibile: che può essere rivisitata, per essere consolidata.